



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 3/ s.s. 2025-2026

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Avv. Cedrik Pasetti

Componente

Avv. Stefano Schiavone

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **30/09/2025** alle ore 17.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario, ha emesso la seguente:

DECISIONE

con ricorso pervenuto a mezzo pec in data 12 agosto 2025, la ricorrente *Rugby Lions Alto Lazio ASD* deduceva che “*La società ricorrente Lions Alto Lazio Rugby ha concluso il Campionato Nazionale di Serie B – Girone 4, stagione 2024/2025, classificandosi al secondo posto, con 77 punti, risultando così la miglior seconda classificata tra tutti i gironi per coefficiente (media punti 4,28). In considerazione di ciò, secondo i regolamenti, la normativa in materia e la casistica sia degli anni precedenti, che della stagione in corso, la ricorrente aveva pieno diritto al ripescaggio alla Serie A2. Ciò nonostante, con il Comunicato Federale n. 1. – Comunicato-Federale-n.1-s.s.-2025-2026-Area-Tecnica, datato 30/07/2025 e pubblicato il 01/08/2025, hanno ottenuto la promozione alla Serie A2, tramite ripescaggio, le squadre seconde classificate della serie B, girone 3 (Rugby Feltre con media punti 3,75) e 5 (US Roma Rugby con media punti 3,88)*”

La ricorrente concludeva chiedendo di accogliere il ricorso e disporre l'ammissione della società *Rugby Lyons Alto Lazio asd* al Campionato



TRIBUNALE FEDERALE

Nazionale Serie A2 – stagione sportiva 2025/2026 e in subordine annullare e/o disapplicare i criteri di ripescaggio introdotti per la stagione 2025/2026 nella parte in cui risultato retroattivamente applicati alla stagione 2024/2025.

Si è ritualmente costituita la Federazione Italiana Rugby chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per l'omessa indicazione dell'oggetto del gravame, incompetenza funzionale e tardività del ricorso, omessa *vocatio in ius* dei controinteressati e violazione del principio contraddittorio oltre che del difetto di legittimazione ed interesse ad agire.

Si costituivano ritualmente anche la US Rugby Roma Asd e la ASD Rugby Feltre eccependo anch'esse l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per omessa e/o errata individuazione dell'atto impugnato e per l'omessa notifica del reclamo ai controinteressati oltre che svolgendo argomentazioni sull'infondatezza nel merito.

All'udienza del 30 settembre 2025 dopo la discussione del processo e la precisazione delle conclusioni si dava lettura del dispositivo con cui si comunicava il rigetto del ricorso per i seguenti motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale di dover accogliere la preliminare ed assorbente eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa e/o errata individuazione dell'atto impugnato.

Come rilevato ed eccepito dai patrocini della Federazione Italiana Rugby e dei controinteressati l'oggetto del ricorso è generico e totalmente indeterminato.

La genericità determina la mancanza della *causa petendi* e del *petitum*, requisiti fondamentali della domanda, articoli 2.6 e 30 del Codice della Giustizia Sportiva



TRIBUNALE FEDERALE

CONI -CGS-, 68 Regolamento di Giustizia -R.D.G.-, e norme generali del processo civile operanti ex articolo 2 CGS.

Il ricorso non indica l'atto gravato, sia esso la delibera del Consiglio o il successivo comunicato Federale, con insanabile lesione del principio del contraddittorio, art. 2.2 CGS, e del correlato diritto di difesa.

Secondo il Collegio di Garanzia CONI, decisione 52/2023, *"il generico richiamo, nell'epigrafe dell'atto, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti o le mere citazioni di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure (in argomento, anche Cons. St. Sez. V, 28 maggio 2020, n. 3385). Questa Sezione (decisione n. 7/2022 e n. 8/2022) Alla luce delle prefate argomentazioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile".*

Come correttamente evidenziato dalla resistente, il ricorso risulta privo "dell'oggetto della domanda" e "dei provvedimenti richiesti", come invece previsto dagli articoli 69.1, 69.5.a), e 68.3c) R.D.G., determinando così ulteriore motivo di inammissibilità.

Il ricorso in sostanza si limita a impugnare genericamente i "criteri di ripescaggio" senza identificare:

- L'atto concreto da cui discende il pregiudizio lamentato
- La delibera federale oggetto di contestazione
- Il provvedimento specifico che ha determinato l'esclusione.

Di qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso.



TRIBUNALE FEDERALE

In ordine alla richiesta di condanna delle spese processuali e competenze professionali avanzati dai controinteressati, come evidenziato da granitica giurisprudenza, la condanna per lite temeraria richiede che la parte soccombente abbia sottoposto al giudice domande o difese la cui infondatezza sia manifesta.

Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi della manifesta infondatezza: il ricorso impugna genericamente i "criteri di ripescaggio" senza identificare alcun provvedimento specifico, violando il principio fondamentale dell'art. 31 del Codice di Giustizia CONI; peraltro non si è trattato di ripescaggio discrezionale ma di applicazione automatica delle norme federali ed infine si è in presenza di omessa notificazione a controinteressati necessari, in violazione degli artt. 2, 30 e 59 del Codice di Giustizia CONI.

Nel caso di specie, la Rugby Lions Alto Lazio ASD risulta integralmente soccombente ed il ricorso presentava vizi processuali evidenti e facilmente evitabili, le censure erano manifestamente infondate e la soccombenza è totale su tutti i capi di domanda.

In ordine alla quantificazione ritiene il Tribunale di dover condannare la ricorrente alla refusione di euro 500,00 oltre accessori di Legge, se ed in quanto dovuti, a favore di ciascuno dei resistenti.

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo

PQM

il Tribunale Federale dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 42 Reg. Giustizia Sportiva condanna la parte ricorrente Rugby Lions Alto Lazio ASD al pagamento delle spese di lite a favore delle altre parti



TRIBUNALE FEDERALE

costituite nella misura di euro 500,00 oltre accessori di Legge se ed in quanto dovuti per ciascuna di esse.

Roma, 30 settembre 2025

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 08/10/2025

PUBBLICATA

IL 09/10/2025.....

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it